

Circolare relativa ai nuovi criteri di nomina dei giudici onorari a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado.

(Circolare N. 10388 del 27 maggio 1999)

"Il Consiglio,

- rilevato che il 2 giugno 1999 diverrà efficace il decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 relativo alle "Norme in materia di Istituzione del Giudice unico di primo grado";
- considerato che i magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, saranno addetti di diritto ai Tribunali e alle Procure della Repubblica presso il Tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità rispettivamente di giudici onorari e di vice procuratori onorari sino alla scadenza del triennio in corso (31 dicembre 2000);
- ritenuto che occorre emanare nuove disposizioni, sostitutive delle precedenti circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, in merito alla procedura da seguire e ai criteri da adottare per la nomina dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari a partire dal **2 giugno 1999**,

delibera di approvare la seguente

Circolare per la nomina dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari di Tribunale

Premessa.

1. Con la sopravvenuta efficacia delle disposizioni istitutive del Giudice unico di primo grado il legislatore ha previsto accanto alla soppressione della figura del vice pretore onorario l'istituzione del giudice onorario di Tribunale (art. 42 bis dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'art. 8 del decreto n. 51/98), e, parimenti, accanto alla soppressione della figura del vice procuratore onorario presso la pretura circondariale, l'istituzione della figura del vice procuratore onorario presso il Tribunale (art. 71 dell'ordinamento giudiziario, come sostituito dall'art. 21 del decreto).

Peraltro il legislatore non si è limitato a prevedere un cambiamento soltanto formale della denominazione dei magistrati onorari addetti ai nuovi uffici, ma ha inciso profondamente sui requisiti e sul procedimento di nomina, sulle incompatibilità e sulle funzioni dei magistrati onorari.

La diversa disciplina prevista contiene regole in larga parte mutate da quelle che la legge 374/1991 ha dettato per i giudici di pace, nei limiti delle compatibilità con la diversa posizione dei magistrati onorari che soltanto eventualmente sono chiamati ad esercitare le funzioni giurisdizionali, che vengono incardinati in uffici composti da magistrati professionali e che vengono nominati con decreto ministeriale senza che vi sia una ricognizione di vere e proprie vacanze di posti.

2. In particolare, per quanto riguarda la nomina viene mantenuto il limite di età a venticinque anni ed elevato il limite massimo di permanenza nell'incarico sino a settantadue anni (il limite massimo per essere nominati è quindi sessantanove anni, essendo la nomina effettuata per tre anni).

Nella nuova disciplina, viene, inoltre ampliato il ruolo svolto, nella scelta del magistrato onorario, dai Consigli giudiziari; va precisato che essi operano nella forma allargata ai rappresentanti dei Consigli dell'Ordine Forense, così come previsto per i giudici di pace dall'art. 4 l. n. 374/91.

Nell'ottica di dare un ruolo attivo ai Consigli dell'Ordine si è ritenuto di recepire le esigenze emerse durante l'ultimo incontro con i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, sottolineando nella circolare l'importanza del contributo degli organismi dell'Avvocatura e prevedendo, in particolare, che i Consigli giudiziari nel redigere le proposte di nomina tengano conto del parere espresso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'aspirante magistrato onorario (par.II, punto 5).

Sempre al fine di contemperare l'esigenza espressa dai Consigli dell'Ordine Forense, fermamente volta ad escludere la nomina degli avvocati per i rischi di commistione e confusione di ruoli connessi al contemporaneo esercizio dell'attività professionale e di quella giurisdizionale, con l'imprescindibile esigenza di continuare ad utilizzare la magistratura onoraria per una evidente ragione di funzionalità della riforma, è stata espressamente stabilita la preclusione per gli avvocati ad esercitare la professione forense nello stesso circondario di Tribunale nel quale svolgono funzioni giurisdizionali ed a rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Sono stati però previsti due temperamenti all'entrata in vigore di tale norma: in primo luogo la incompatibilità non si applica immediatamente ai giudici e ai vice procuratori onorari già addetti agli uffici soppressi, in quanto l'art. 35 del decreto espressamente rinvia l'applicabilità di tutte le nuove norme, ivi compresa quella sulle incompatibilità (art. 42 quater, primo e secondo comma, O.G.) allo scadere del triennio (31 dicembre 2000); in secondo luogo il decreto legge 24 maggio 1999 n. 145, nel differire l'entrata in vigore della nuova disciplina sul giudice unico per la parte relativa alla ripartizione degli affari penali tra il tribunale in composizione collegiale ed il tribunale in composizione monocratica, espressamente rinvia al 2 gennaio 2000 anche l'operatività della norma sulla incompatibilità ai magistrati onorari nominati dopo il 2 giugno 1999.

"Onde evitare" - si legge nella relazione che accompagna il decreto legge - "che l'istituzione del giudice unico di primo grado si risolva, almeno nell'immediato, con eterogenesi dei fini, in un fattore di diminuzione (anziché di accrescimento) delle capacità di risposta degli uffici giudicanti, appare necessario collegare temporalmente l'operatività dell'incompatibilità in questione a quella del nuovo regime di composizione del tribunale".

La previsione della incompatibilità con l'esercizio della professione forense, in parte, era già stata indicata nella circolare precedentemente emanata dal Consiglio Superiore della Magistratura per il triennio 1998-2000, laddove si chiedeva all'interessato una "dichiarazione di intenti" con cui si impegnava a non esercitare la professione forense dinanzi alla pretura in cui chiedeva di essere nominato. Certamente l'attuale previsione risponde meglio all'esigenza di evitare una sovrapposizione di ruoli, ma al contempo sancisce ancora una volta l'assenza di una incompatibilità assoluta, consentendo quindi di attingere per la formazione dei ruoli dei magistrati onorari tra persone dotate di una professionalità specifica, quali sono gli avvocati.

La compatibilità tra l'esercizio della professione forense e le funzioni di magistrato onorario, è stata, del resto recentemente riconosciuta in diverse occasioni dal legislatore, non soltanto allorché ha stabilito che gli avvocati possano essere nominati giudici di pace (art. 1 L. n. 374/91), ma anche quando ne ha previsto la possibilità di nomina a giudici delle Commissioni tributarie regionali (art. 5 D.Lvo. n. 545/92), e ai giudici onorari aggregati nelle sezioni stralcio dei tribunali (art. 9 L. 276/97 e succ. mod.).

L'assenza di una preclusione assoluta è stata, inoltre, di recente confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 129/99 del 12.3.99), che, nel decidere sul ricorso presentato da un avvocato contro il Consiglio dell'Ordine di appartenenza che ne aveva disposto la cancellazione dall'albo, ha sancito il principio di diritto per cui "lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie.... non è incompatibile con la conservazione dell'iscrizione all'albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all'esercizio della libera professione forense, senza che possa contrariamente argomentarsi con riguardo a modalità di quello svolgimento che non siano meramente vicarie ed occasionali, ma comportino, in relazione alla contingente situazione di necessità ed emergenza degli uffici giudiziari e per fini costituzionalmente indeclinabili di migliore risposta alla domanda di giustizia, gestione diretta di un ruolo di cause e collateralità rispetto all'opera dei magistrati "togati", nonché diritto al conseguimento di un trattamento economico, che per la sua natura indennitaria non è riconducibile al concetto tecnico di retribuzione.... "

3. L'ambito delle funzioni attribuibili ai giudici onorari di tribunale viene determinato dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della sezione con il limite previsto dal terzo comma

dell'art. 43 bis del decreto n. 51/98, in relazione al quale il decreto legge del 24 maggio 1999 n. 145 prevede il differimento dell'entrata in vigore soltanto della lettera b) attinente alla materia penale.

a. Pertanto, mentre per i giudici onorari già addetti agli uffici soppressi, il rinvio esclude l'ampliamento della competenza nella materia penale rispetto a quella dell'originaria pretura di assegnazione, molto più incerta è la situazione della competenza civile: infatti, il mancato rinvio dell'art. 43 bis, terzo comma, lettera a) consentendo di individuare i procedimenti non affidabili ai giudici onorari, induce a ritenere che la loro competenza dal 2 giugno 1999 possa comprendere anche affari che appartenevano alla competenza del Tribunale.

Ciò pone l'esigenza di disciplinare *medio tempore* la incompatibilità in relazione alla trattazione degli affari civili: o i Presidenti del Tribunale non affideranno ai giudici onorari cause civili eccedenti la competenza per materia e per territorio della pretura di originaria destinazione ovvero il magistrato onorario dovrà procedere alla integrazione della dichiarazione di impegno richiesta al momento della nomina, dichiarando di astenersi dall'esercizio della professione nell'ambito del Tribunale.

b. Per i giudici onorari di nuova nomina il differimento della norma generale sull'incompatibilità non può far venir meno l'esigenza di richiedere almeno la dichiarazione di impegno ad astenersi dall'esercizio della professione forense avanti l'ufficio di Tribunale cui si riferisce la nomina.

4. Quanto al limite temporale dell'incarico si prevede la durata di tre anni, con la possibilità di una sola conferma. Di questa non viene indicata la durata, sul punto tuttavia, va considerato quanto previsto, in una apposita norma finale del decreto (art. 245), secondo la quale "le disposizioni di ordinamento giudiziario, introdotte o modificate dal presente decreto, concernenti i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari sono destinate ad operare in via transitoria, fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del decreto".

Ciò recepisce l'invito espresso dalle Commissioni parlamentari "al superamento dell'anomalia rappresentata dall'affidamento di funzioni giurisdizionali a soggetti che possono svolgere altre attività lavorative, con ruolo di mera supplenza dei magistrati ordinari addetti all'ufficio", secondo quanto contenuto nella relazione ministeriale illustrativa del decreto legislativo sulla istituzione del giudice unico.

Pertanto, la conferma non potrebbe comunque superare il quinquennio dalla data di efficacia del decreto.

Si ritiene, inoltre, che il rinvio operato dall'art. 35, II comma, del decreto legislativo n. 51/98, all'applicabilità ai magistrati onorari già addetti ai Tribunali e alle Procure della Repubblica al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, dell'art. 42 quinquies O.G., comporta che, alla scadenza del triennio in corso gli stessi potranno essere confermati per una sola volta, e sempre che sussistano tutti i requisiti di cui agli artt. 42 ter e quater dell'Ordinamento Giudiziario.

I

Requisiti per la nomina

1. Per conseguire la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario è necessario che l'aspirante:

- a) sia cittadino italiano;
- b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

- d) abbia un'età non inferiore a **venticinque** anni e non superiore a **sessantanove** anni;
- e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università della Repubblica;
- g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

II

Proposte di nomina

1. I Presidenti del Tribunale e i Procuratori della Repubblica trasmettono ai Presidenti delle Corti d'Appello le domande, rispettivamente, per la nomina dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari o le proposte d'ufficio, con il proprio parere motivato.

2. I Consigli giudiziari, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, faranno pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura le proposte di nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

3. I pareri dei Presidenti del Tribunale e dei Procuratori della Repubblica e le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

- a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, II comma, Ordinamento Giudiziario;
- b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte di questo Consiglio Superiore della Magistratura, o siano state da esso revocate, per le quali permangano le cause del provvedimento negativo;
- c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità e indipendenza;
- e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. I pareri e le proposte dovranno contenere l'indicazione del numero di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari che si ritiene adeguato alle necessità dei singoli uffici, con particolare riguardo alla situazione degli

organici, alla natura e alla quantità dei procedimenti pendenti e al flusso delle sopravvenienze. Il numero dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari non potrà essere superiore alla metà di quello dei magistrati previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

5. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari nella redazione delle proposte dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza di cui cureranno l'acquisizione.

III

Documentazione

1. Alle proposte di nomina trasmesse dai Consigli giudiziari, in originale e in copia, dovranno essere allegati:
- a) istanza o accettazione della nomina da parte dell'interessato;
 - b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo II;
 - c) certificato del casellario giudiziale ex art. 688 c.p.p.;
 - d) certificato dei carichi pendenti;
 - e) rapporto informativo del Prefetto;
 - f) parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato. (all. A)

IV

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio, anche pregresso:
- a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
 - b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b) , del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
 - c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
 - d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
 - e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce altresì titolo di preferenza , in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.L. 17 novembre 1997, n. 398.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario:

- a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
- c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
- d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
- e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sedi distaccate.

In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitino la professione forense l'incompatibilità è limitata all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.

3. Il giudice onorario di tribunale e il vice procuratore onorario non possono assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie.

4. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di un Tribunale o Procura della Repubblica presso il Tribunale.

5. I giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi altra funzione giudiziaria ovunque svolta. Tale incompatibilità viene meno in caso di dimissioni accettate almeno sei mesi prima della delibera di nomina.

6. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 16 O.G. Deve essere comunque acquisito il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro.

7. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 18 O.G..

8. Si estendono ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 19 O.G., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare C.S.M. n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari od onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di Tribunale.

9. Si applica ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957 n. 361.

La incompatibilità prevista dal punto 2 si applica ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari attualmente in servizio soltanto a partire dal 31 dicembre 2000 e a quelli nominati dopo il 2 giugno 1999 soltanto a partire dal 2 gennaio 2000. Le domande pervenute dal 2 giugno 1999 al 1 gennaio 2000 dovranno essere corredate dalla dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense dinanzi al Tribunale in cui chiede di essere nominato.

VI

Durata dell'incarico

1. La nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario ha durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
2. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
3. I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, che sono addetti di diritto ai Tribunali e alle Procure della Repubblica presso il Tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità rispettivamente di giudici onorari e di vice procuratori onorari sino alla scadenza del triennio in corso possono essere confermati per una sola volta.
4. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal D.L. n. 51/98, in forza delle quali possono essere addetti al Tribunale ordinario magistrati onorari si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del decreto legislativo n. 51/98.

VII

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il giudice onorario e il vice procuratore onorario **cessano** dall'ufficio:
 - a) per il compimento del **settantaduesimo** anno di età;
 - b) per scadenza del termine di durata della nomina e della conferma;
 - c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

2. Il giudice onorario e il vice procuratore onorario **decadono** dall'ufficio:
 - a) se non assumono le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10 O.G.;
 - b) se non esercitano volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
 - c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale o il vice procuratore onorario sono **revocati dall'ufficio** in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

4. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.

5. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario, già conferito, sarà cura del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale interessato istruire e formulare nuove proposte al fine della copertura del posto resosi vacante.

VIII

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali successivamente alla nomina per le valutazioni in ordine all'eventuale revoca."